

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 1-17 maggio 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 17 maggio 2021, oltre alle consuete scadenze periodiche, ce ne sono alcune importanti.

In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze:

- l'avvio della campagna della dichiarazione precompilata 2021 con la possibilità, a partire dal 10 maggio, di poter visualizzare la propria dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle entrate, mentre dal 14 maggio (salvo slittamenti) dovrebbe essere possibile modificare e/o inviare la propria dichiarazione;
- il debutto del versamento, fissato al 17 maggio, dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") relativa all'anno 2020.

<b>1</b>	<b>SABATO</b>	<b>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</b>  <b>Attività</b> - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i> , l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.  <b>Soggetti obbligati</b> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i> , se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.  <b>Modalità</b> - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i> , possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.
	<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	
	<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<b>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</b>  <b>Attività</b> - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i> , l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.  <b>Soggetti obbligati</b> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.  <b>Modalità</b> - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.  Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non supe-

riore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

## 3 LUNEDÌ

IMPOSTE  
INDIRETTE**Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo****Attenzione**

La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

**Attività** - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

**Soggetti obbligati** - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.

**Modalità** - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni****Attenzione**

La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

## 10 LUNEDÌ

## DICHIARAZIONI

**Modello 730 precompilato - Pubblicazione sul sito**

**Attività** - Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.

**Soggetti obbligati** - Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta

**Modalità** - L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.

**Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.**

## 14 VENERDÌ

## DICHIARAZIONI

**Modello 730 precompilato - Termine iniziale per l'invio**

**Attività** - Termine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.

**Soggetti obbligati** - Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta

**Modalità** - L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, il modello precompilato.

Il contribuente può integrare, modificare e/o inviare il modello precompilato.

**Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.**

<b>15</b> SABATO	<b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b>
COMUNICAZIONE	<p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IVA	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
SCRITTURE CONTABILI	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio</p>

1997, opportunamente integrato.

**17 LUNEDÌ****ACCISE****Accise****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.

**IMPOSTE DIRETTE****Ritenute su redditi da perdita di avviamento commerciale****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".

**IMPOSTE DIRETTE****Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente****Attenzione**





La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.



**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.



**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".


<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi</p>



	<p>dell'articolo 25, DL n. 78/2010.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>






<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese di precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 – Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p>

	<p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di aprile.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6004 – Versamento Iva mensile-aprile”.</p>

IVA	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al primo trimestre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6031 – Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività simili.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Tobin tax – Versamento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento</p>

	<p>con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Versamento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") per l'anno 2020</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700.</p>
<p><b>ARTIGIANI E COMMERCianti</b></p>	<p><b>Artigiani e commercianti - Contribuzione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Cadendo di domenica il 16 maggio 2021, la scadenza slitta al primo giorno feriale 17 maggio 2020.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito - Periodo contributivo 1° trimestre.</p>

**Soggetti obbligati** - Artigiani ed esercenti attività commerciali.

**Modalità** - Modello unificato F24.

---

**SCADENZE AGGIORNATE AL 27 APRILE 2021**

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line**

# L'Approfondimento

## 730 precompilato – Come accedere al sito dedicato delle Entrate

---

*A partire dal 10 maggio 2021 l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito dedicato, la dichiarazione precompilata 2021.*

*A partire da tale data i contribuenti potranno prendere visione dei dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate ma non potranno effettuare alcuna modifica né inviare la dichiarazione.*

*Tali attività sono rimandate a partire dal 14 maggio (salvo ulteriori slittamenti), data che, di fatto, inaugura la campagna dichiarativa potendo, come accennato, inviare la dichiarazione.*

### Consultazione della dichiarazione precompilata

Reperiti tutti i dati, l'Agenzia li elabora e, mettendo insieme quelli già in suo possesso, compila la dichiarazione che viene resa disponibile al contribuente a partire dal **10 maggio 2021**.

Il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata in vari modi:

- **direttamente**, previa registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega, tramite il proprio **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un **centro di assistenza fiscale** o un **iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

### Accesso diretto

Per accedere è necessario essere in possesso di:

- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
- Carta d'identità elettronica (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;



- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita Sezione della propria area autenticata.

## Accesso mediante sostituto d'imposta, CAF o professionista

In alternativa al "fai da te", è possibile rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), ad un CAF o a un professionista abilitato.

Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente **acquisire dallo stesso contribuente un'apposita delega**, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.



### Attenzione

Il **sostituto d'imposta** può accedere ai documenti solo se dal Mod. 770 Semplificato, relativo all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno 2020, il nuovo sostituto d'imposta, pur prestando l'assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2021, in quanto non ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell'anno 2020.

In tal caso, il contribuente può presentare il Mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.

Inoltre, **i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi** (in pratica dei professionisti abilitati al servizio Entratel), designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme sulla privacy (art. 29, D.Lgs. n. 196/2003).

I sostituti d'imposta devono:

- conservare la delega;
- consegnare al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe.

Ai fini dell'acquisizione della delega, i sostituti d'imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi dei professionisti incaricati.

Invece, **i CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l'accesso alle dichiarazioni 730 precompilate**, mediante un'apposita fun-

zionalità disponibile all'interno dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## Accesso tramite delega

I passaggi che i sostituti d'imposta, CAF e professionisti devono seguire per l'accesso possono essere così riassunti:

- 1) acquisizione della delega;
- 2) invio di apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate con i nominativi dei soggetti che hanno conferito delega.

In particolare, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.



### Attenzione

Il contribuente può **delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti**. In tal caso, il contribuente potrà visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale.